

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 127**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

*(Parere ai sensi dell'articolo 45, commi 4 e 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144)*

—————

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 settembre 2002)**

—————

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### 1. Premessa.

Il presente schema di decreto legislativo è stato proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) e comma 5, della legge 17 maggio 1999 n. 144.

L'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, conferisce, infatti, al Governo una delega ad emanare uno o più decreti legislativi *"contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorare l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale"*, ciò al fine di *"realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione"*.

Tale delega, il cui termine per l'esercizio era previsto per la data del 30 aprile 2000, così come prorogato dal decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 1999, n. 263, è stata esercitata con riferimento ai principi ed ai criteri direttivi di cui alla lettera a), punti 1 e 2, con il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (in G.U. 4 luglio 2000, n. 154).

Tuttavia il citato articolo 45, al comma 5, prevede il potere del Governo di emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, norme modificative e correttive degli stessi. Pertanto, il Governo ha facoltà di esercitare il predetto potere correttivo fino alla data del 19 luglio 2002, essendo il citato decreto legislativo 181/2000 entrato in vigore il 19 luglio 2000.

Peraltro, con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), all'articolo 78, comma 26, è stato modificato l'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2, della legge n. 144/1999, aggiungendo alla fine il seguente periodo: *"con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione"*.

Tale modifica è intervenuta successivamente all'esercizio della delega, ma quando era ancora pendente il termine per l'emanazione di provvedimenti correttivi, nell'evidente volontà del legislatore di consentire, in sede di modifiche e correzioni del decreto legislativo n. 181/2000, di ampliare l'originario contenuto.

Si deve osservare, infatti, che la ragione di tale ampliamento è da attribuire alla circostanza che, parallelamente all'esercizio della delega sopra richiamata, il Governo aveva avviato l'iter previsto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 5, allegato 1, n. 112 bis e successive modificazioni, concernente il regolamento di semplificazione del

**"procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori", che veniva perfezionato con il D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 (in G.U. n. 36 del 13.02.2001).**

**Tale provvedimento, entrato in vigore nel 60° giorno successivo alla data di pubblicazione, vale a dire il 14 aprile 2001, disciplina materie strettamente connesse con quelle oggetto del D. Lgs. n. 181/2000.**

**Già solo per tale ragione si rende necessario intervenire in sede correttiva per assicurare un maggior grado di organicità e coerenza tra le varie normative.**

**In verità numerose sono le ragioni che inducono il Governo a completare l'esercizio della delega ancora aperta, pur considerando che, nell'ambito del più organico disegno riformatore contenuto nel "Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia", il disegno di legge n. 848 ("Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro") prevede all'articolo 1 una delega più ampia che contiene anche le materie qui disciplinate.**

**E' opportuno, pertanto, analizzare più in dettaglio i motivi che inducono il Governo ad intervenire in sede correttiva ed integrativa della delega aperta, anticipando parte delle tematiche inserite nell'articolo 1 del disegno di legge n. 848, e più precisamente su quelle indicate al comma 2, lettere a) e b).**

**Essi sono da ascrivere all'indilazionabile esigenza di realizzare in tempi rapidi le condizioni per l'effettivo decollo di moderni servizi all'impiego, che a distanza di oltre quattro anni dal trasferimento delle funzioni in capo alle Regioni e alle Province stentano ancora a prender forma. Tutto ciò al fine di:**

- rispettare gli impegni assunti con l'Unione europea secondo i contenuti dei documenti programmatici approvati (Master Plan, Quadri Comunitari di sostegno F.S.E.);**
- rendere effettivo l'utilizzo da parte delle Regioni e delle Province delle cospicue risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei servizi nei P.O.R. del F.S.E.;**
- affrontare le attuali emergenze in termini di funzionalità dei centri per l'impiego, gravemente compromessa dallo stato di incertezza normativa in atto.**

**Si tratta, innanzitutto, di intervenire con urgenza per rimuovere una serie di vincoli che ritardano il processo di adeguamento dei servizi in chiave europea, rendendo altresì problematica la situazione sotto il profilo dell'impiego delle risorse finanziarie che l'Unione Europea ha destinato a tale scopo nel periodo di programmazione 2000/2006 dei fondi strutturali. Senza una riforma organica della disciplina del collocamento, che sostituisca all'attuale modello passivo, burocratico ed inefficiente un modello basato su una qualificata azione di prevenzione e di sostegno attivo alle persone in cerca di occupazione, non solo le risorse specificamente finalizzate a sostegno dei servizi, ma gran parte delle risorse finalizzate a promuovere l'occupabilità rischiano di restare solo parzialmente utilizzate, con le gravi conseguenze che ne potrebbero derivare.**

**In secondo luogo, si rende necessario intervenire per far fronte alla vera e propria emergenza, che paradossalmente si è venuta a determinare sotto il profilo gestionale, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 181/2000, a causa dell'incerta convivenza di norme contrastanti che rendono la materia per alcuni aspetti ingestibile, impedendo altresì, l'adeguamento del sistema informatico di gestione delle procedure. Sotto tale profilo è particolarmente elevata la pressione da parte delle Regioni e delle Province, che sollecitano un intervento correttivo urgente.**

Da ultimo non può essere trascurata la circostanza che sulla complessa materia incidono sensibilmente le modifiche introdotte all'articolo 117 della Costituzione, aprendosi la prospettiva che su tali questioni possa essere esercitata la potestà legislativa regionale senza la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione statale. In particolare, in materia di tutela del mercato del lavoro, interessato a processi di trasformazione che hanno scardinato i principi fondamentali del vecchio ordinamento, appare indifferibile intervenire tempestivamente per rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegarsi dell'autonomia locale, consentendone l'attivazione all'interno di nuovi condivisi principi fondamentali.

## **2. Quadro giuridico vigente e profili problematici.**

In materia di servizi all'impiego e di procedure di collocamento si è assistito negli ultimi venti anni, in virtù di un acceso dibattito tra le parti in causa, ad un proliferare di interventi normativi che hanno prodotto modifiche radicali nella disciplina precedente, senza tuttavia riuscire a disegnarne organicamente una nuova, in termini di assetto istituzionale ed organizzativo, impianto regolativo e procedimentale, rapporto organico con le politiche del lavoro (attive e passive).

Il D. Lgs. n. 469/97, che ha attuato in materia di mercato del lavoro il principio del c.d. federalismo amministrativo contenuto nella legge delega n. 59/97, trasferendo funzioni e compiti alle regioni e alle province, non ha modificato le procedure del collocamento, inteso come "funzione pubblica" e "pubblico servizio", che restano disciplinate dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

I principi fondamentali di tale normativa sono da rinvenirsi nel regime di monopolio statale nell'esercizio della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, nella natura obbligatoria del collocamento pubblico, basato sull'obbligo di assumere i lavoratori per il tramite delle liste e dell'onere per questi ultimi di iscriversi in tali liste, nel principio dell'equa distribuzione delle occasioni di lavoro, mediante la regola generale dell'assunzione per chiamata numerica e della richiesta nominativa come eccezione, nella definizione giuridica dello stato di disoccupazione equiparata a quella di iscritto nelle liste di collocamento.

Nel corso degli anni, le numerosissime norme introdotte in materia di collocamento hanno avuto un carattere prevalentemente derogatorio (collocamenti speciali, liste speciali), senza modificare l'impianto concettuale su cui si basa la legge n. 264/49.

Negli anni sessanta e settanta, si è assistito ad un processo di consolidamento del carattere vincolistico, garantistico ed egualitario del collocamento, culminato nel rafforzamento del controllo sindacale mediante il coinvolgimento diretto nella gestione (articoli 33 e 34 dello Statuto dei lavoratori) e nell'estensione del campo di applicazione della assunzione numerica (la legge n. 285/79, in materia di occupazione giovanile, imponeva la richiesta anche alle assunzioni di giovani laureati e diplomati).

Il sostanziale fallimento di tale disciplina, sotto il profilo dei risultati occupazionali nei settori privati, favorì l'affermarsi di una svolta radicale contenuta nella nuova legge per

**l'occupazione giovanile (legge n. 863/84) che introdusse i contratti di formazione e lavoro e la facoltà di assunzione nominativa.**

**Si avviò una fase di progressiva liberalizzazione delle regole di accesso all'occupazione, che ha le sue tappe significative nell'articolo 25 della legge n. 223/91 (facoltà di richiesta numerica) e, infine, nell'articolo 9 bis della legge n. 608/96 che introduce il principio dell'assunzione diretta generalizzata.**

**Nonostante il profondo processo di trasformazione delle regole di accesso al mercato del lavoro e la conseguente affermazione di nuovi principi fondamentali, l'impianto regolamentare e procedurale restava formalmente integro, ma, avendo perduto progressivamente qualsiasi nesso di funzionalità rispetto agli obiettivi, si riduceva a mero formalismo ed inutile orpello.**

**Da qui l'avvertita esigenza di un processo di revisione e razionalizzazione in grado di adeguare i processi e le strutture organizzative alle nuove funzioni assegnate dal legislatore. L'operazione non è del tutto agevole, a causa del groviglio inestricabile che un susseguirsi di interventi normativi, soprattutto negli anni 90, ha prodotto.**

**Ad ogni buon conto, per rappresentare in modo sintetico, ma più agevole comprensione, lo stato dell'arte, si può utilizzare una tipica schematizzazione che consente di suddividere la normativa in materia di collocamento in tre grandi blocchi:**

- a) norme di tipo organizzatorio della funzione e del servizio, concernenti la struttura degli uffici, gli organi collegiali, la distribuzione dei compiti e delle funzioni amministrative: tali norme sono prevalentemente contenute nelle leggi n. 264/49, n. 83/70 e n. 56/87. Benché manchi una abrogazione esplicita esse devono ritenersi "travolte" dal D. Lgs. n. 469/97 e dalle leggi regionali di organizzazione dei servizi all'impiego, secondo il principio dell'incompatibilità con la nuova disciplina;**
- b) norme che disciplinano le procedure amministrative del collocamento (liste ordinarie, liste speciali, iscrizione nelle liste, cancellazione, graduatorie, avviamento al lavoro, ricorso amministrativi, ecc...): si tratta di un groviglio di disposizioni che hanno subito nel tempo numerose modifiche per effetto di leggi, regolamenti, decreti e prassi amministrativa. Al momento sotto il profilo sostanziale sono da ritenersi tutte superate per effetto dell'entrata in vigore del DPR n. 442/2000 e del D. Lgs. n. 181/2000, ma, in assenza di una abrogazione esplicita, vi convivono sotto il profilo formale;**
- c) norme inserite all'interno della disciplina di istituti diversi, che tuttavia prevedono un collegamento con le liste di collocamento, lo status di disoccupato, l'avviamento al lavoro (es. apprendistato, contratto di formazione e lavoro, part-time, lavoro a domicilio, lavori socialmente utili, mobilità della manodopera, trattamenti di disoccupazione, ecc...): non è semplice individuarle tutte, correlarle o abrogarle espressamente. Pertanto, occorre procedere secondo le tecniche dell'abrogazione implicita, per incompatibilità con il nuovo assetto procedimentale del tutto diverso.**

**Ad oggi, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 469/97, del D.P.R. n. 442/2000 e del D. Lgs. n. 181/2000, pur in presenza di nuovi principi fondamentali, a causa della disorganicità dei vari procedimenti e della mancata operazione di semplificazione, mediante l'abrogazione esplicita di gran parte delle norme precedenti, il collocamento**

risulta caratterizzato da un impianto normativo fortemente contraddittorio, in cui convivono disposizioni tipiche del regime vincolistico con quelle nuove tipiche di un sistema liberalizzato.

Sul piano formale permangono ancora i principi, le regole e le procedure poste alla base del collocamento tradizionale:

- a) obbligo di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento;
- b) classificazione degli iscritti basata su "classi di precedenza nell'avviamento al lavoro";
- c) stato di disoccupazione coincidente con la "iscrizione nella prima classe delle liste";
- d) riconoscimento dello stato di disoccupazione anche agli occupati a part-time per meno di 20 ore settimanali e a tempo determinato per meno di quattro mesi nell'anno solare (cd. disoccupati amministrativi);
- e) obbligo di conferma della permanenza nello stato di disoccupazione mediante presentazione all'ufficio di collocamento almeno una volta all'anno (cd. Revisione periodica), pena la cancellazione;
- f) cancellazione in caso di rifiuto di occupazione a tempo indeterminato corrispondente ai requisiti professionali del lavoratore;
- g) presenza di discipline specifiche per settore, per status o per tipologia di rapporto di lavoro (cd. collocamenti speciali e liste speciali) in particolare:
  - il collocamento dei lavoratori agricoli;
  - il collocamento della gente di mare;
  - il collocamento dei lavoratori dello spettacolo;
  - il collocamento delle categorie protette;
  - le liste regionali di mobilità;
  - le liste part-time;
  - gli elenchi dei lavoratori a domicilio ;
  - la lista dei lavoratori italiani disponibili a lavorare all'estero;
  - la lista nazionale dei lavoratori extra-comunitari ancora residenti all'estero;
- h) obbligo per i datori privati e per gli enti pubblici economici di assumere i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, tramite assunzione diretta e comunicazione successiva entro 5 giorni (precepto sul quale si incardina il divieto di mediazione così come disciplinato dalla legge n. 264/49);
- i) obbligo per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici di assumere i lavoratori con mansioni esecutive ed ausiliarie mediante richiesta numerica di "avviamento a selezione".

Come è noto, l'impianto sopra descritto ha prodotto per anni fenomeni gravemente distorsivi e imprigionato gli uffici di collocamento in una gestione formalistica e burocratica delle "liste", in una logica di mediazione formale e non di mediazione effettiva.

In particolare, il valore costitutivo dell'iscrizione nelle liste di collocamento ai fini del riconoscimento dello status di disoccupato ha determinato un gonfiamento pletorio delle liste di collocamento, con la presenza di una miriade di soggetti che tecnicamente non sono "disoccupati involontari". Infatti, poiché l'iscrizione nelle liste di collocamento costituisce il presupposto giuridico per ottenere lo status di disoccupato ed accedere ai conseguenti benefici (trattamenti previdenziali ed assistenziali), anche le persone non immediatamente disponibili ad una occupazione sono portate ad iscriversi nelle liste e a mantenere l'iscrizione. Inoltre, paradossalmente, la mancata disponibilità consente a

queste persone di accumulare una "anzianità di iscrizione" molto elevata, determinando un numero abnorme di "disoccupati di lunga durata", ai quali l'ordinamento assicura come è noto molteplici benefici. Lo stato di disoccupato non viene vissuto culturalmente come una condizione negativa da cui uscire al più presto, ma come diritto da difendere in quanto fonte di benefici e agevolazioni. Ne deriva, per conseguenza, una sostanziale inattendibilità delle liste, da cui si ricavano informazioni non solo scarsamente utilizzabili ai fini dell'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, ma anche poco utili per migliorare i processi decisionali e per monitorare gli effetti delle politiche del lavoro.

### **3. Stato della riforma del collocamento.**

Se questo impianto poteva avere un senso in presenza di un sistema di avviamento al lavoro fondato sulla richiesta numerica e sulla preventiva autorizzazione dell'ufficio di collocamento (cd. nulla-osta numerico o nominativo), perde ogni significato con la riforma delle procedure di assunzione introdotta dal D. L. n. 510/96, convertito dall'art. 9 bis della legge n. 608/96, che introduce il principio della "assunzione diretta", pur se nei confronti di lavoratori "iscritti nelle liste", quindi per il tramite delle liste medesime.

Per tale ragione, nel corso degli ultimi anni, parallelamente al decentramento amministrativo delle funzioni e delle competenze, le Regioni e le province, con il sostanziale assenso delle parti sociali, avevano avviato un serrato confronto con il Governo per realizzare una riforma organica del collocamento, da intendersi da un lato "come funzione pubblica residua" e dall'altro nella sua accezione più complessa di "pubblico servizio".

Si trattava, infatti, da un lato di "enucleare e disciplinare – in un mercato liberalizzato – le residue funzioni da mantenere nella mano pubblica come attività obbligatorie da assicurare nell'interesse generale" e, dall'altro, di "affermare una logica di servizio attraverso un modello che contempli la cooperazione e la competizione tra strutture pubbliche, strutture accreditate e convenzionate e strutture private".

La discussione si è protratta a lungo, ma solo sullo scorcio finale della passata legislatura vedevano la luce due provvedimenti, vale a dire il D. Lgs. n. 181/2000, entrato in vigore il 19 luglio 2000 ed il D.P.R. n. 442/2000, entrato in vigore il 18 febbraio 2001. Il quadro normativo è stato completato con due decreti ministeriali, attuativi del D.P.R. citato (anagrafe e scheda professionale).

Con il primo provvedimento si è proceduto ad identificare un diverso concetto dello stato di disoccupazione, disponendo nuove regole per l'accertamento, la persistenza, la durata e la perdita. Inoltre, si fornivano alcuni indirizzi generali per stimolare una azione di prevenzione della disoccupazione di lunga durata da parte dei servizi per l'impiego.

Il secondo provvedimento introduce una seconda fondamentale innovazione istituendo al posto delle liste di collocamento un elenco anagrafico ed una scheda professionale, con mero valore dichiarativo, utili non già ad identificare uno status ma a registrare l'effettiva condizione del soggetto nel mercato del lavoro. Il provvedimento, infatti, ha prevista una classificazione dei lavoratori non più intesa come precedenza per l'assunzione ma solo come strumento di conoscenza delle caratteristiche del soggetto ai fini delle attività di servizio e delle politiche del lavoro.

Tale intervento normativo si è rivelato del tutto inadeguato, anche sotto un profilo eminentemente tecnico, e sta determinando effetti controproducenti sull'azione dei servizi.

Val la pena rilevare, ad esempio, che i due provvedimenti da ultimo citati, originariamente concepiti come un corpo organico, siano stati emanati separatamente e nell'ordine logico inverso (l'abolizione delle liste avrebbe dovuto precedere l'introduzione della nuova definizione dello stato di disoccupazione). Non si è provveduto poi all'abrogazione esplicita della aggrovigliata normativa precedente, creandosi così sul piano normativo ed operativo una situazione insostenibile a causa della sovrapposizione di norme che producono effetti inversi a quelli voluti. Fra queste occorre ricordare la perdurante vigenza di collocamenti speciali e di liste speciali, di nessuna utilità pratica e gestionale, la duplice/parallela definizione giuridica dello stato di disoccupazione (l'una, ai fini delle azioni di prevenzione, l'altra, ai fini dell'accesso ai benefici di legge), il duplice/parallelo sistema di controllo, conservazione e perdita dello stato di disoccupazione. Una parte della disciplina inserita nello schema di D.P.R. n. 442/2000 (l'abrogazione dei collocamenti speciali, le comunicazioni obbligatorie da parte delle imprese, l'abrogazione delle norme) non è stata ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti (pare per ragioni formali e non sostanziali: difetto di delega), provocando un vuoto ordinamentale o il ripristino della vecchia normativa che si voleva eliminare. Sopravvive, infatti, la vecchia farraginoso e punitiva disciplina delle assunzioni solo nei confronti dei datori di lavoro privati, l'impossibilità di stabilire nuove e più semplici procedure per l'avviamento a selezione presso gli enti pubblici. Sono previsti, infine, numerosi provvedimenti attuativi di tipo regolamentare che ritardano l'entrata in vigore delle norme più innovative e utili.

#### **4. Proposta di completamento della riforma.**

Con il presente intervento normativo si intende non solo porre rimedio alle distorsioni sopra esposte, utilizzando il potere legislativo correttivo nella forma più estesa prevista dalla nuova formulazione dell'articolo 45, comma 1, ma, altresì, ridefinire i connotati fondamentali dell'intero provvedimento secondo le nuove previsioni costituzionali introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Si tratta, infatti, di esercitare la potestà legislativa statale in una materia "la tutela e la sicurezza del lavoro" attribuita dalla Costituzione vigente all'ambito della legislazione concorrente, sulla quale pertanto la predetta potestà deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali.

Occorre, pertanto, in via prioritaria, enucleare, nel rispetto della Costituzione, nonché dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, i nuovi principi in materia di tutela del mercato del lavoro, determinandone gli aspetti fondamentali, affinché la potestà legislativa delle Regioni possa espandersi nella sua pienezza senza ulteriori vincoli e condizionamenti.

Sotto il profilo dei contenuti, l'intervento normativo riguarda:

1. la revisione e la razionalizzazione delle procedure di collocamento, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
2. l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro;

3. la definizione delle condizioni di disoccupazione;
4. la promozione di strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

L'intervento, per quanto attiene ai contenuti sopra richiamati, riguarda altresì alcune materie su cui l'articolo 117 della Costituzione nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, attribuisce potestà legislativa esclusiva allo Stato e più precisamente:

- a) ordinamento civile (articolo 117, comma 1, lettera l), Cost.);
- b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 1, lettera m), Cost.);
- c) coordinamento informativo statistico e informatico (articolo 117, comma 1, lettera r), Cost.).

Per quanto attiene alla determinazione dei principi fondamentali dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie sopra richiamate, vengono posti alla base quelli desumibili dall'ordinamento costituzionale, dagli indirizzi comunitari e dalle risultanze dei confronti con gli attori istituzionali e con le parti sociali. In concreto, avendo come punto di riferimento costante l'obiettivo della crescita occupazionale verso i livelli concordati in sede europea, vengono riprese le elaborazioni sulle quali si era registrato una sostanziale convergenza tra Ministero del Lavoro, Regioni, Province e parti sociali, apportando i correttivi ritenuti necessari sia per rendere organico il quadro di riferimento, sia per migliorare il contenuto delle disposizioni, sia per renderle più chiare e facilmente applicabili.

Pertanto, il provvedimento si prefigge di intervenire sui principali fattori di debolezza strutturale che caratterizzano il nostro sistema dei servizi all'impiego, così come ampiamente descritti nei paragrafi precedenti.

- Migliorare il sistema di diffusione delle informazioni sul mercato del lavoro, in particolare quelle sui posti di lavoro vacanti, sui fabbisogni di personale, sulle possibilità di formazione rivolte ai giovani e ai lavoratori e, infine, sulle caratteristiche dei lavoratori disoccupati.
- Realizzare, unitamente ad un processo di rimodulazione della protezione accordata al lavoratore occupato, un sistema di tutela del lavoratore sul mercato del lavoro, assicurando un sistema di servizi all'impiego che, integrando e lasciando competere al tempo stesso operatori pubblici e privati, garantisca l'occupabilità.
- Procedere alla massima semplificazione delle procedure di collocamento, potenziando le azioni di prevenzione secondo percorsi individuali concordati con i soggetti interessati. In tale ambito vengono individuate e sistematizzate le attività riconducibili ad una residua funzione pubblica da assicurare mediante idonei servizi pubblici e strutture accreditate.
- Promuovere sul libero mercato, in un regime di competizione e concorrenza tra i servizi pubblici e gli operatori autorizzati, le attività di servizio ai lavoratori e alle imprese nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

In tale contesto saranno le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente e/o esclusiva, che il nuovo ordinamento costituzionale riconosce loro, a

definire la disciplina sostanziale del nuovo sistema di collocamento e dei servizi all'impiego, fatti salvi i seguenti principi fondamentali:

1. Individuazione dei soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione, sulla base di una definizione unitaria dello stato di disoccupazione dei criteri di massima per l'accertamento, la durata e la perdita. Quanto sopra allo scopo di consentire la gestione di un sistema di ammortizzatori sociali e di incentivi all'occupazione coerentemente con il nuovo dettato costituzionale.
2. Definizione dei livelli essenziali delle prescrizioni concernenti l'attività di prevenzione della disoccupazione di lunga durata e le misure attive di promozione dell'occupazione.
3. Conferma del principio dell'assunzione diretta generalizzata.
4. Sostituzione del sistema delle liste di collocamento con un'anagrafe dei lavoratori.
5. Estensione generalizzata a tutti i datori e per ogni categoria di lavoratori dell'obbligo di comunicazione del rapporto di lavoro e delle altre esperienze lavorative poste in essere.
6. Valorizzazione di un sistema informativo lavoro gestito autonomamente dalle regioni ma secondo un modello di comunicazione, un formato di trasmissione ed un sistema di classificazione definito unitariamente d'intesa con lo stato.
7. Soppressione delle discipline specifiche di settore ad eccezione delle liste di mobilità caratterizzate da innegabili peculiarità che consigliano il mantenimento di un separato regime.
8. Abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova concezione del collocamento.

## **5. Analisi dell'articolato.**

L'analisi dell'articolato consente di approfondire le tematiche sin qui esposte e di chiarire meglio i criteri identificativi dei principi fondamentali introdotti o ribaditi.

L'articolo 1, nel sostituire il disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 181 cit., individua in modo più completo (comma 1) le finalità del provvedimento alla luce del descritto ampliamento di delega, ma soprattutto in coerenza con il mutato quadro costituzionale.

Più precisamente, in sintonia con la riforma del Titolo V della Costituzione, statuisce che le disposizioni contenute nello schema in esame stabiliscono i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento nonché dei principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro.

Nel comma 2, vengono meglio formulate le definizioni di "adolescenti", "giovani" e "stato di disoccupazione" ed eliminata l'inutile distinzione tra disoccupati ed inoccupati di lunga durata. Alla lettera f), vengono inseriti fra i "servizi competenti", accanto ai centri per l'impiego, anche altri "organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni".

Con l'articolo 2 dello schema in esame, si propone l'inserimento dell'articolo 1-bis, il quale si prefigge di completare il processo di semplificazione delle procedure di collocamento e assicurare le condizioni per l'informatizzazione del sistema.

Più precisamente, il comma 1 assicura l'essenziale uniformità del formato dei dati che riguardano l'archivio dei lavoratori. Con l'introduzione dell'anagrafe dei lavoratori e della scheda professionale e la conseguente soppressione delle liste di collocamento e del vecchio libretto di lavoro si rende necessario "garantire" uno standard del formato dei dati e dei dizionari terminologici (codifiche, tabelle, classificazioni, definizioni) da porre alla base del nuovo sistema informativo del lavoro. Ciò non significa che le regioni e le province siano obbligate a utilizzare un unico sistema informativo (software, reti, servizi), come nell'attuale assetto del SIL, ma che nel realizzare il loro autonomo sistema informativo debbano assumere come vincolo il rispetto del formato dei dati e dei dizionari definiti unitariamente.

Il comma 2 assicura la gestione della fase transitoria.

Il comma 3, in chiave interpretativa autentica, completa il processo abrogando esplicitamente le liste di collocamento ordinarie (legge n. 264/49) e speciali (leggi varie), ad eccezione delle matricole del collocamento della gente di mare, della lista nazionale dei lavoratori dello spettacolo (artisti e tecnici di settore), delle liste regionali di mobilità (per le quali è opportuno intervenire con la delega sulla riforma degli ammortizzatori sociali) e degli elenchi dei lavoratori disabili, oggetto di una disciplina affatto speciale.

L'articolo 3 apporta, invece, alcune modifiche migliorative al testo dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 181/2000.

In particolare, vengono stabilite le modalità con le quali deve essere comprovata la condizione dello stato di disoccupazione.

Più precisamente, l'interessato dovrà presentarsi presso il servizio competente (quello dove si trova il proprio domicilio) entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e rendere una dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

In sintonia con la riforma costituzionale in materia di lavoro, viene, quindi, demandato alle regioni il potere di definire le modalità di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione (modifica commi 3 e 4). Viene, poi, abrogato il comma 7.

L'articolo 4, al fine di migliorare gli standard minimi di servizio da offrire per prevenire la disoccupazione di lunga durata, sostituisce l'articolo 3 del D. Lgs. n. 181/2000.

In sostanza si prevede almeno un colloquio di orientamento per tutti i disoccupati entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione e, successivamente, un programma di interventi concordato secondo le effettive disponibilità del lavoratore interessato.

In ogni caso, i servizi devono avanzare concrete proposte di inserimento, anche mediante tirocini e corsi di formazione, entro quattro mesi, nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in reinserimento, entro sei mesi, per gli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata.

L'articolo 4 del D. Lgs. n. 181 cit., relativo alla perdita dello stato di disoccupazione, viene riformulato integralmente dall'articolo 5 del presente schema di decreto, al fine di migliorarne l'impianto sotto due profili: stabilire i principi generali; demandare alle regioni il compito di individuare e disciplinare la materia, pur nell'ambito di principi direttivi e sul presupposto di una uniformità di disciplina sul piano nazionale.

L'articolo 6 introduce, nel testo del decreto n. 181/2000, la norma dell'articolo 4 bis, la quale mira a razionalizzare il sistema di assunzione, con qualsiasi tipologia di rapporto, ribadendo il principio generale dell'assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva.

In particolare, si rende esplicito il principio generale dell'assunzione diretta, richiamando con precisione le eccezioni: assunzione di lavoratori non comunitari; assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero; assunzione dei disabili (comma 1).

Il comma 2 stabilisce, poi, che tutti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici, debbono, all'atto dell'assunzione, consegnare ai lavoratori una dichiarazione contenente i dati di registrazione nel libro matricola nonché la comunicazione di cui al D. Lgs. n. 152/1997.

E', inoltre, prevista (comma 3) la possibilità per le Regioni di prevedere che una quota delle assunzioni sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

Il comma 4, nell'apportare alcune modifiche all'articolo 9 bis del decreto legge n. 510/1996 (così come modificato dalla L. n. 608/1996), prevede per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori e per tutte le tipologie di rapporti (rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa) l'obbligo di comunicazione contestuale al servizio competente, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico normativo.

Inoltre, si precisa che la medesima procedura deve essere applicata per i tirocini di formazione ed orientamento e rapporti assimilati.

Il comma 5 stabilisce, poi, la procedura di comunicazione per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo.

E' previsto, inoltre, al comma 6, l'obbligo di comunicazione in caso di trasformazioni significative dei rapporti (tra cui i tirocini di formazione ed orientamento).

Il comma 7, sostituendo il primo comma dell'articolo 21 della l. n. 264/1949, disciplina l'obbligo di comunicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 8 stabilisce che le predette comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL o di altre forme previdenziali.

**Sempre al fine di assicurare unitarietà ed omogeneità, il comma 9 stabilisce che saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Unificata, i moduli per le comunicazioni e le modalità di trasferimento dei dati.**

**Infine il comma 10 stabilisce le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed il comma 11 apporta una modifica all'articolo 15, comma 6, della L. n. 264/1949, riducendo da un anno a sei mesi il diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione del personale.**

**Da ultimo, l'articolo 7, apportando alcune modifiche all'articolo 5 del D. Lgs. n. 181 cit., indica, in estrema sintesi, le norme che dall'entrata in vigore del presente decreto saranno abrogate.**

**Dal provvedimento non conseguono né nuove spese, né nuove entrate e, pertanto, non si è provveduto a predisporre la relazione tecnico-finanziaria.**

**Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;**

**Visto l'articolo 117 della Costituzione così come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;**

**Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), così come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;**

**Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma, 5;**

**Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;**

**Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;**

**Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;**

**Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale;**

**Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;**

**Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del**

**Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;**

**Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;**

**Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del**

**Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza;**

**E M A N A**  
il seguente decreto legislativo

*Art. 1*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:

**"Art. 1**

*Finalità e definizioni.*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:

- a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione.
- b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

2. Ad ogni effetto si intendono per:

- a) "adolescenti", i soggetti di età non superiore a diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
- b) "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

- c) "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
- d) "disoccupati di lunga durata", coloro che, con o senza precedenti lavorativi, siano alla ricerca di una occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- e) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
- f) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni."

## Art. 2

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente:

### "Art. 1-bis

*Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento.*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, supplemento ordinario n. 196, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 125 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo decreto del Ministero della marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo

6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.”.

### Art. 3

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: “

1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica periodica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:
  - a) sulla base delle comunicazioni di cui al successivo articolo 6 o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
  - b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.”;

b) al comma 5, le parole: “20 ottobre 1998, n. 403,” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;

c) al comma 6, la parola: “inferiori” è sostituita dalla seguente: “fino”;

d) il comma 7 è soppresso.

#### Art. 4

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:

#### “Art. 3

#### *Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata.*

1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera f), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l' integrazione professionale:

1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.”

#### Art. 5

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:

#### “Art. 4

#### *Perdita dello stato di disoccupazione.*

1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
  - a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all' articolo 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
  - b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
  - c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini (distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici) stabiliti dalle Regioni;
  - d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un' offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.”.

#### Art. 6

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente:

“Art. 4-bis

#### *Modalità di assunzione e adempimenti successivi.*

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di

lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. All'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo”.

5. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la

cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.

6. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni per quanto di competenza sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare entro dieci giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
  - a. proroga del termine inizialmente fissato;
  - b. trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
  - c. trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
  - d. trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
  - e. trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
7. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma è sostituito dal seguente:

“I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione”.
8. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
9. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 8 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.

10. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 3, 4, 5, 6, e 7 per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, quarto comma, della citata legge n. 12 del 1979.

11. All'articolo 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

#### Art. 7

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "attuazione delle delega di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la" sono soppresse.

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
- b) il Titolo I ed il Titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni;
- c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, comma 1, lettera a) della legge 19 gennaio 1955 n. 25;
- d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

- e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;
- f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione degli articoli 19, 20, 21, e 22;
- g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7, 8 e 9-ter, comma 1 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
- i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, commi 4, 5, 6, 7 e 8, così come inserite dall'articolo 6 del presente decreto, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 9 del medesimo articolo 4 bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 è soppresso.

2-quater. Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa prestato ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.”.



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

UFFICIO LEGISLATIVO

23 APR. 2002

Prot. n. 86252/16/239/21

all. 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAGL

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Si porta a conoscenza di codesto Dipartimento la necessità di rettificare il testo dello schema di decreto in oggetto, affinché venga trasmesso correttamente agli organi chiamati ad esprimere un parere sullo schema medesimo.

Si fa presente che trattasi di lievi modificazioni di carattere formale e di coordinamento. In particolare:

- al comma 1 dell'articolo 7, occorre sostituire la lettera "c)", con la lettera "b"; *Fornire*
- al comma 2 bis, lettera f), così come aggiunto dalla neo lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, bisogna aggiungere l'articolo 16 agli altri articoli fatti salvi dall'abrogazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56; *x*
- al comma 10 dell'articolo 4 bis, così come inserito dall'articolo 6 dello schema de quo, occorre, infine, apportare le seguenti modifiche:
  1. (1° capoverso) eliminare il riferimento al comma 3; *x*
  - 2- (ultimo capoverso) sostituire le parole "all'articolo 5, quarto comma, della citata legge n. 12 del 1979", con "all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 12 del 1979". *x*

Ciò posto, si trasmette l'unito schema di decreto con le modifiche sopra richiamate.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Cons. Caro Lucrezio Monticelli)

Schema di decreto legislativo recante: *“Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”*.

**Visti** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

**Visto** l'articolo 117 della Costituzione così come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**Vista** la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), così come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

**Vista** la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma, 5;

**Visto** il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

**Visto** il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

**Visti** i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale;

**Visto** il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;

**Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

**Visto** il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**Acquisiti** i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

**Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza;**

**E M A N A**  
il seguente decreto legislativo

*Art. 1*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

*Finalità e definizioni.*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:

- a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione.
- b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

2. Ad ogni effetto si intendono per:

- a) "adolescenti", i soggetti di età non superiore a diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
- b) "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

- c) "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
- d) "disoccupati di lunga durata", coloro che, con o senza precedenti lavorativi, siano alla ricerca di una occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- e) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
- f) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni."

## Art. 2

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente:

### "Art. 1-bis

*Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento.*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.-168 del 21 luglio 2001, supplemento ordinario n. 196, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 125 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo decreto del Ministero della marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo

6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.”.

### Art. 3

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: “

1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
  2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
  3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica periodica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
  4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:
    - a) sulla base delle comunicazioni di cui al successivo articolo 6 o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
    - b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.”;
- b) al comma 5, le parole: “20 ottobre 1998, n. 403,” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;
- c) al comma 6, la parola: “inferiori” è sostituita dalla seguente: “fino”;

d) il comma 7 è soppresso.

#### Art. 4

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:

#### “Art. 3

##### *Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata.*

1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera f), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l' integrazione professionale:

1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.”

#### Art. 5

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:

#### “Art. 4

##### *Perdita dello stato di disoccupazione.*

1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
  - a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all' articolo 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
  - b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
  - c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini (distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici) stabiliti dalle Regioni;
  - d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un' offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.”.

#### Art. 6

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente:

#### “Art. 4-bis

##### *Modalità di assunzione e adempimenti successivi.*

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di

lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. All'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo”.

5. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la

cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.

6. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni per quanto di competenza sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare entro dieci giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
  - a. proroga del termine inizialmente fissato;
  - b. trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
  - c. trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
  - d. trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
  - e. trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;

7. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma è sostituito dal seguente:

“I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione”.

8. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
9. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 8 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.

10. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4, 5, 6, e 7 per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 12 del 1979.

11. All'articolo 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

#### Art. 7

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "attuazione delle delega di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la" sono soppresse.

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
- b) il Titolo I ed il Titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni;
- c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, comma 1, lettera a) della legge 19 gennaio 1955 n. 25;
- d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

- e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;
- f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione degli articoli 16, 19, 20, 21, e 22;
- g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7, 8 e 9-ter, comma 1 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
- i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, commi 4, 5, 6, 7 e 8, così come inserite dall'articolo 6 del presente decreto, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 9 del medesimo articolo 4 bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 è soppresso.

2-quater. Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa prestato ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.”.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## CONFERENZA UNIFICATA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2002

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, recante: "Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro" in attuazione dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

### LA CONFERENZA UNIFICATA

**VISTO** l'articolo 45 comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante: "Misure in materia d'investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", che prevede che entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione alla delega per il sistema degli incentivi all'occupazione, il Governo possa emanare eventuali disposizioni modificative e correttive degli stessi.

**VISTO** l'articolo 45 comma 4 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144 che prescrive l'acquisizione del parere di questa Conferenza sullo schema di cui all'oggetto;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo in oggetto, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2002, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con note del 16 aprile e del 7 maggio 2002, alla Segreteria di questa Conferenza, inoltrato alle Regioni con note rispettivamente del 19 aprile 2002 e dell'8 maggio 2002;

**CONSIDERATO** che, in sede tecnica il 15 maggio 2002 i rappresentanti delle Regioni, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto, hanno proposto alcune modifiche che sono state condivise dall'UPI e dall' ANCI, ritenute



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

accoglibili a livello tecnico dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**CONSIDERATO** altresì che in sede tecnica il rappresentante della Provincia autonoma di Trento ha proposto un emendamento al comma 1 dell'articolo 1, successivamente confermato con nota prot. n. 974/D301 del 28 maggio 2002;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni, hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento consegnato in corso di seduta che si allega (Allegato A) e di quelli già concordati in sede tecnica di cui in appresso:

-All'articolo 1, che sostituisce l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181: comma 2, lett. f):

dopo le parole "e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni" aggiungere le seguenti: "*in conformità con le leggi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano*";

-All'articolo 3, che modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181:


comma 3, dopo la parola "verifica", sopprimere la seguente: "*periodica*";

-All'articolo 6, che aggiunge l'articolo 4 bis all'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181:

comma 6 : sostituire le parole "dieci giorni", con le seguenti: "*cinque giorni*";

-All'articolo 7 , che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181: comma 2 bis, lettera f): "*abrogare l'articolo 20 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e il primo comma dell'articolo 19*";

**CONSIDERATO** che il Presidente di questa Conferenza, su richiesta del rappresentante del Ministero dell'Economia e Finanze, assente nel corso della trattazione del punto in esame, propone di inserire la seguente frase: "Purché non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato" e che al riguardo ha espresso il suo assenso il rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**CONSIDERATO** altresì che, nella medesima seduta di questa Conferenza, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno consegnato un documento, che si allega ( All.B) contenente ulteriori proposte di emendamenti sullo schema di decreto, condizionando l'espressione del parere favorevole all'accoglimento degli stessi;

**CONSIDERATO** infine che il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dichiarato che gli emendamenti delle Regioni, già concordati in sede tecnica, sono stati già ritenuti accoglibili e tenuto conto che, in relazione agli emendamenti presentati dall'Anci, Upi ed Uncem ha rilevato:

- di condividere l'emendamento all'articolo 7 (nuovo articolo 5) nella parte in cui richiama tra le disposizioni non abrogate, l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n.56, richiamo già compreso nella seconda formulazione del provvedimento in esame ( nota prot. n. 2318/02/4.3.2.5/CU dell'8 maggio 2002 di questa Segreteria);
- di non esprimere parere in ordine alla proposta di emendamento (articolo 7 - nuovo articolo 5) tendente a mantenere la vigenza dell'articolo 3 della citata legge 56/1987, sul quale intende acquisire le valutazioni delle Regioni;
- di non condividere le restanti proposte di emendamenti formulate dalle autonomie locali;

**TENUTO CONTO** che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni si è pertanto riservato di esprimere il proprio parere in ordine al mantenimento della vigenza del citato articolo 3 della legge 56/1987;

**RILEVATO** altresì che il Presidente di questa Conferenza, preso atto delle posizioni espresse, ha ritenuto approvato l'argomento in esame con la riserva di cui sopra;

## ESPRIME PARERE

nei termini sopra indicati sullo schema di decreto legislativo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, recante: "Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro", in attuazione dell'articolo 45 della legge





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

17 maggio 1999, n. 144 trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con note del 16 aprile e del 7 maggio 2002.

Il Segretario  
(Dott. Riccardo Carpino)

*Riccardo Carpino*



Il Presidente  
(Sen. Enrico La Loggia)

*Enrico La Loggia*

*in*



ALL. H.

30-502  
Consigli. in  
sede  
R. Cyr

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE DELLE REGIONI IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE: "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO  
21 APRILE 2000, N. 181, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'INCONTRO  
TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO" IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 45 DELLA  
LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144.**

*Punto 4) o.d.g. Conferenza Unificata*

Le Regioni esprimono parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto condizionato all'accoglimento degli emendamenti già presentati in sede tecnica e degli ulteriori seguenti emendamenti:

- al comma 1 dell'articolo 1 sostituire le parole: "le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:" con le seguenti: "i principi desumibili dal presente decreto costituiscono:";
- all'articolo 1 comma 2 lettera f sostituire la parola "leggi" con la parola "norme".

La Regioni raccomandano, altresì, al Governo di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge 56/87 e successive modificazioni e integrazioni e le relative disposizioni attuative cessino di avere applicazione negli ambiti territoriali a decorrere dall'entrata in vigore di specifiche leggi regionali.

Roma, 30 maggio 2002



ALL. B.

30/5/02  
consegnato in sede  
P. C. / m



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI



UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA



Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
montani

**OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI  
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DEL  
D.LGS.N.181/2000, CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AD  
AGEVOLARE L'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA  
DI LAVORO"**

Roma, 30 maggio 2002



## Premessa

Tale provvedimento, sollecitato da Regioni e Province, consente di semplificare e completare le procedure del collocamento, rimuovendo una serie di vincoli da un lato e, dall'altro, snellendo quella congerie normativa stratificatasi nel tempo e che rende difficile l'avvio di qualsiasi processo di innovazione. L'approvazione di questo decreto, atteso da tempo, non è pertanto più rimandabile.

Per questi motivi l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM esprimono parere favorevole sullo schema di decreto, a condizione che siano accolti gli emendamenti proposti.

Si rileva, infatti, come l'insieme di questi provvedimenti si innesta, portandolo a compimento, su un percorso di riforme avviato dalla legge n.59/97 e proseguito, in particolare, con il d.lgs.n.469/97, il d.lgs.n.181/2000 e il Dpr 442/2000; questo percorso ha ridefinito l'assetto delle competenze tra i vari livelli di governo in materia di mercato del lavoro riconoscendo alle Province un ruolo strategico nella gestione dei servizi per il collocamento e delle politiche attive del lavoro.

L'esperienza di questi anni di gestione dei servizi per l'impiego da parte delle Province conferma la validità delle scelte operate. Esse infatti, malgrado le difficoltà iniziali, hanno saputo cogliere questa "sfida" ed oggi, secondo quanto emerso dal monitoraggio Isfol 2001, oltre il 70 % dei Centri per l'impiego risulta aver migliorato l'erogazione dei servizi.

E' evidente che la maggior parte delle Province hanno creduto a questa riforma ed hanno investito energie intellettuali e risorse finanziarie proprie.

Questo percorso virtuoso, che ha bisogno oggi di marciare anche sulle gambe della semplificazione amministrativa tante volte promessa, non può essere interrotto. Non si vuole ripetere l'esperienza negativa del SIL, altro elemento essenziale della riforma che, pur richiesto con forza da Regioni e Province, non è mai stato realizzato. L'attuazione della riforma costituzionale avviata con la riscrittura del titolo V, non potrà che giovare di trovare un quadro condiviso, più stabile e operativamente più funzionale nel governo della materia.

Ciò detto, si rilevano alcune questioni strategiche rispetto alle quali ci corre l'obbligo di intervenire per proporre modifiche fondamentali a sostegno del nuovo ruolo che la Provincia ha assunto in questi anni nella gestione del collocamento pubblico e delle politiche attive del lavoro.



## Emendamenti

### **Articolo 1**

#### **Finalità e definizioni**

Al comma 2 lettera f): sopprimere da "...e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni".

Tale emendamento deriva dalla necessità di assicurare l'esclusività di alcune funzioni amministrative/certificative/regolative di base alla rete dei centri per l'impiego, con particolare riferimento a quelle legate alla certificazione e verifica dello stato di disoccupazione nonché all'obbligo delle comunicazioni ai "servizi competenti nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro" da parte delle imprese e alla loro validità ai fini dell'assolvimento degli obblighi nei confronti di INPS e INAIL.

Infatti, l'emendamento proposto prescinde dalle problematiche inerenti la competenza relativa all'autorizzazione e all'accreditamento: in altre parole, le agenzie private potranno (e dovranno) svolgere politiche di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ma non le politiche del lavoro che competono al settore pubblico. Nell'ambito della strategia locale per l'occupazione, infatti, i centri per l'impiego svolgono un insostituibile ruolo chiave nella lettura del territorio, e cioè dei bisogni del mercato del lavoro locale e delle aziende garantendo altresì l'integrazione tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione.

### **Articolo 6 (nuovo articolo 4 bis)**

#### **Modalità di assunzione e adempimenti successivi**

#### **Sopprimere il comma 3**

La possibilità di riservare quote per particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale risulta essere in contraddizione con la strategia complessiva di promozione dell'occupazione attraverso le politiche attive del lavoro.



## **Articolo 7 (nuovo articolo 5)**

*Al comma 2-bis: riformulare la lettera f) come segue: "la legge 28 febbraio 1987, n.56 e successive modificazioni e integrazioni ad eccezione degli articoli 3, 19, 20, 21 e 22". L'articolo 16 della citata legge rimane in vigore sino alla definizione dei criteri di cui al punto a) dell'art.35 del d.lgs.30 marzo 2001, n.165 ed alla conseguente emanazione dei provvedimenti regionali".*

Tale emendamento risponde ad una duplice esigenza: ripristinare gli abrogati articoli 3 e 16 della legge n.56/87.

La questione certamente più delicata è quella relativa al mantenimento dell'art.16, riguardante le assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori da inquadrare nei livelli per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Si richiede pertanto la non abrogazione di tale articolo e, nel contempo, che siano definiti i criteri generali previsti dal punto a) dell'art.35 del d.lgs.n. 165/2001 (cioè le procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, secondo principi di pubblicità, meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità, decentramento delle procedure di reclutamento, commissioni esclusivamente composte da esperti) affinché le successive legislazioni regionali possano definire forme regolamentari più aderenti alle specificità dei mercati locali del lavoro.

Quanto all'art.3, riguardante la fornitura dei locali necessari alle strutture pubbliche che svolgono l'attività di collocamento (ex sezioni circoscrizionali, oggi centri per l'impiego) da parte dei Comuni, si ritiene utile mantenerlo in vita dal momento che altrimenti, gli oneri relativi alle sedi ricadrebbero immediatamente sulle Province.

## **Articolo 6 (nuovo articolo 4 bis)**

### **Modalità di assunzione e adempimenti successivi**



*Alla fine del comma 10 inserire: "L'adempimento degli obblighi sopra indicati da parte dei soggetti di cui all'art.1 della legge 11 gennaio 1979, n.12 e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato, nonché dalle società di fornitura del lavoro temporaneo, è effettuato, su richiesta dell'ente, mediante trasmissione delle comunicazioni in forma telematica con collegamento al Sistema informativo lavoro certificata da firma elettronica".*

Tale emendamento consente di dare un forte impulso allo sviluppo di politiche di e-government, finalizzate alla gestione telematica del flusso di dati, con evidenti sgravi di lavoro per i competenti servizi provinciali.



PER COPIA CONFORME

N. 10 F064

17 GIU. 2002

*Carone M. P.*





CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

IL PRESIDENTE

Prot. n. 2579/CP10

Roma, 21 giugno 2002

Pr.	Ministri
Sen.	Ministri
21 GIU. 2002	
Pr. n.	1344 / 110

Illustre Sen.  
 Enrico La Loggia  
 Ministro per gli Affari regionali  
 Presidente delegato  
 Conferenza Unificata

ROMA

*La Loggia*

Illustre Ministro,

con riferimento alle proposte emendative avanzate da Upt. Anci e Uncem allo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 191, concernente disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro", nella seduta della Conferenza Unificata del 30 maggio 2002, si rappresenta quanto segue:

- la modifica proposta all'articolo 1, comma 2, lettera f, come già manifestato in sede tecnica, non può essere condivisa dalle Regioni in quanto configgente con l'emendamento, peraltro accolto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dalle stesse presentato e ritenuto irrinunciabile ai fini dell'espressione del parere favorevole;
- l'emendamento relativo all'articolo 6 non può essere condiviso in quanto la possibilità di riservare quote a particolari categorie disagiate di lavoratori è riservata alla legislazione regionale e consente forme attive di promozione al lavoro di aree sociali a rischio di esclusione occupazionale;
- con riferimento all'emendamento relativo all'articolo 7, comma 2-bis, lettera f, le Regioni hanno già rappresentato la propria posizione in merito al mantenimento dell'articolo 16 della legge 56/87; circa il mantenimento dell'articolo 3 della stessa legge, le Regioni esprimono il loro consenso sempre a condizione che nessun onere finanziario relativo venga a gravare sulle Regioni stesse;
- con riferimento, infine, all'emendamento relativo all'articolo 6, comma 10, le Regioni non oppongono particolare contrarietà.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
Comiti migliori saluti.	
26 GIU. 2002	
Prot. n.	3291
Rif.	4.3.2.5

*Enzo Ghiggia*  
*Per il*  
*La Loggia*